

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 10/01/2007 n. 85
legge 109/94 Articoli 10, 20, 30 - Codici 10.3, 20.1, 30.2

Il divieto previsto dall'art. 10, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m., che richiama l'art. 2359 c.c., si inquadra nell'ambito dei divieti normativi di ammissione alle gare di offerte provenienti da soggetti, i quali, in quanto stabilmente legati da una stretta comunanza di interessi, non sono ritenuti dal Legislatore capaci di formulare offerte serie, indipendenti ed affidabili. La norma, pertanto, è comunemente considerata "norma di ordine pubblico", che trova applicazione indipendentemente da una specifica previsione in tal senso da parte della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6367/2004, cit.). La suddetta ratio della norma induce a ritenere che l'Amministrazione abbia il potere di introdurre nella lex specialis di gara clausole escludenti relative ad altri fatti e situazioni che, pur non integrando gli estremi del collegamento o controllo societario civilistico in senso stretto, siano tuttavia idonei ad alterare la serietà e l'indipendenza delle offerte, oltre che la loro segretezza. La norma civilistica richiamata dall'art. 10, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s.m., basandosi su di una presunzione non esclude l'esistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo societario idonee ad alterare le gare di appalto, con la conseguenza che la commissione incaricata di vagliare la documentazione delle imprese partecipanti alla gara pubblica può percepire in modo diretto ed immediato anomalie che rivelino situazioni atte ad alterare le gare (cfr. sempre Cons. Stato, Sez. IV, n. 6367/2004). La previsione, come ulteriore prescrizione del bando di gara, dei doveri stabiliti dal Patto di integrità, con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, in caso di comportamento del concorrente in violazione di detto Patto, è del tutto legittima (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 343/2005 e n. 1258/2005), inquadrandosi la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'Amministrazione, nell'invito a contrarre, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con l'accettazione dell'invito. Né possono ravvisarsi, al riguardo, preclusioni nell'ordinamento positivo, tenuto conto che il Patto in questione contiene regole conformi ai principi generali del nostro ordinamento quali la buona fede e la correttezza nei rapporti contrattuali. L'escussione della cauzione provvisoria vale unicamente ad identificare ed a quantificare fin dall'origine la conformazione e la misura della responsabilità patrimoniale del partecipante alla gara, conseguente all'inadempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del Patto di Integrità.